

*Emendamenti Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Dopo l'articolo 20 AGGIUNGERE il seguente Articolo 20 bis

All'art 6, comma 3 del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole “5 anni” con le parole “due anni”. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella Sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la Sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la Sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.

Motivazione:

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ogni anno vengono assunti un numero di Vigili del fuoco pari alla spesa del personale che va in pensione. Questo genera un continuo ricambio di personale attraverso appunto una circolare di mobilità nazionale interna al Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Successivamente alla prima assegnazione dei neo vigili usciti dal Corso di formazione, i criteri di mobilità del personale, sulla base dei posti disponibili nelle varie sedi di servizio, privilegia l'anzianità di servizio ed i carichi familiari.

Per tali ragioni se non viene modificato il vincolo dei cinque anni di permanenza presso la sede di prima assegnazione, si determina la discriminata condizione che il personale assunto successivamente, soggetto alla prima assegnazione, può esprimere la volontà di essere assegnato in sedi di servizio più favorevole a scapito del personale più anziano, già in servizio, che aspetta ed aspira da tempo alle stesse sedi.

Ai vigili del fuoco neo assegnati, solo in caso di disponibilità presso la Sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione, è garantita la possibilità di presentare domanda di trasferimento. Raggiunta la Sede di residenza, i vigili del fuoco di cui sopra non potranno presentare ulteriore domanda di mobilità prima della scadenza di ulteriori due anni.

(Assicurazione Inail VVF)

Dopo l'articolo 20 AGGIUNGERE il seguente Articolo 20 ter

La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

L'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"

Motivazione:

Poiché l'attività svolta dal personale del Corpo è fortemente soggetta a rischi legati a malattie professionali e infortuni sul lavoro e ulteriormente penalizzata dagli ultimi avvenimenti legati all'emergenza COVID-19, è dimostrato che esiste una reale necessità di prevedere la forma di copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco, si propone pertanto un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.